***Azioni che l’Assistente Sociale dovrà mettere in campo per lo svolgimento di un’inchiesta socio-ambientale:***

1. VERIFICARE, SE NON GIA’ CONOSCIUTO, CHE IL MINORE SIA EFFETTIVAMENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI COMPETENZA:
* SE SI’, RICHIEDERE ALL’UFFICIO ANAGRAFE IL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE
* SE NO: INFORMARE IL COMUNE INTERESSATO (INVIANDO LA RICHIESTA DELLA PROCURA PER PEC) E, CONTESTUALMENTE, INFORMARNE LA PROCURA DEI MINORENNI

NELL’IPOTESI IN CUI UNO DEI GENITORI RISULTASSE RESIDENTE IN ALTRO COMUNE, PROVVEDERE A RICHIEDERE LO STATO FAMIGLIA DELLO STESSO AL RELATIVO COMUNE DI RESIDENZA.

1. SE NON E’ UNA SITUAZIONE PERSONALMENTE CONOSCIUTA, VERIFICARE TRAMITE L’ARCHIVO INTERNO SE LO SIA STATA IN PRECEDENZA E, SE PREVISTO DA ACCORDI SPECIFICI, CHIEDERE AL CONSULTORIO FAMILIARE TERRITORIALMENTE COMPETENTE SE CONOSCE LA FAMIGLIA
2. CONVOCARE I GENITORI DEL MINORE A PRIMO COLLOQUIO

Nell’ipotesi in cui si tratti di situazione sconosciuta ai servizi, è buona prassi convocare i genitori del minore con lettera formale, preferibilmente con raccomandata e ricevuta di ritorno; nella lettera si consiglia di specificare il motivo alla base della convocazione.

Se i genitori (o uno di essi) non si dovessero presentare nel giorno della convocazione, chiedere il supporto alla Polizia municipale per una verifica a domicilio e per l’eventuale consegna a mano della seconda lettera di convocazione.

1. PRIMO COLLOQUIO

Creare un contesto accogliente, ricordandosi che, in questo caso, non è la persona a rivolgersi spontaneamente al servizio ma la segnalazione proviene da terzi (ovvero da un’Autorità giudiziaria).

Prima di iniziare a chiedere informazioni, è buona prassi leggere ai genitori il contenuto della richiesta pervenuta dalla Procura per i minorenni, spiegando come si intende svolgere l’indagine (colloqui di coppia e singoli, visita domiciliare, incontro con le insegnanti del minore, ecc).

Accertare se sussiste la pendenza di giudizio o giudizio di separazione o divorzio fra i genitori (quando sposati) o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.: in caso affermativo, chiedere di averne copia. Qualora i genitori non volessero fornire copia, si potrebbe tentare con i legali di riferimento (se ci sono) oppure, in ultima istanza, si potrebbe chiedere di avere almeno una restituzione da loro sui contenuti.

Raccogliere le prime informazioni sulla storia di coppia, sul minore e sulla situazione familiare attuale e sul motivo per cui, secondo loro, si è aperto un fascicolo alla Procura per i Minorenni.

A conclusione del primo colloquio, è bene fissare già con i genitori il passo successivo (che potrebbe essere, per esempio, un colloquio separato con i genitori o una visita domiciliare).

1. COLLOQUI SEPARATI CON I GENITORI

Raccogliere la storia personale e familiare di entrambi (composizione famiglia di origine e rapporti attuali con essa, formazione scolastica e professionale, occupazione lavorativa, eventuale presenza di altro partner in caso di separazione tra i genitori).

Raccogliere il parere personale sull’evoluzione della storia di coppia e, se separati, approfondire i motivi per cui la relazione si è conclusa e che tipo di rapporti si sono mantenuti con l’altro, per vedere se, presi singolarmente, i genitori portano punti di vista diversi o integrazioni rispetto a quanto raccontato durante il colloquio di coppia.

Indagare su come viene esercitato il ruolo genitoriale di madre e padre sul minore (per es. alla madre si può chiedere informazioni sulla gravidanza, parto e su come ha vissuto e vive il suo essere madre; al padre su come ha vissuto e vive il suo ruolo di padre; ad entrambi si potrebbe chiedere quale tipo di rapporto hanno instaurato col minore e le loro considerazioni su come valutano il ruolo genitoriale svolto dall’altro).

1. VISITA DOMICILIARE

Nel caso di genitori separati, si deve programmare una visita in entrambi i domicili (paterno e materno), alla presenza del minore.

La visita domiciliare deve essere orientata a conoscere l’ambiente quotidiano di vita e di relazione del minore e della sua famiglia, e consente di entrare in maggior contatto con la sfera “intima” delle persone.

Durante la V.D. è bene che l’assistente sociale osservi: l’ambiente concreto di vita (ovvero dove è collocata l’abitazione, se per es. in zona centrale o isolata, come sono adibiti gli spazi interni, pulizia e ordine) e le modalità relazionali messe in atto dalle persone (ossia da genitori-figlio/a) nel proprio contesto abituale di vita; è auspicabile, inoltre, che l’assistente sociale, se l’età del minore lo consente, si relazioni con quest’ultimo anche in modo separato dai genitori, secondo le modalità più idonee all’età e personalità del minore.

1. DOPO LA RACCOLTA DELE PRIME INFORMAZIONI, L’ASSISTENTE SOCIALE DEVE:
* Provvedere a richiedere formalmente l’intervento del Consultorio familiare territorialmente competente, se valuta sia necessaria una valutazione psico-diagnostica sulle competenze genitoriali;
* Convocare a colloquio eventuali parenti entro il 4° grado, se emergesse che il minore intrattiene relazioni significative con altre figure (es. con nonni o zii);
* Prendere contatti con altri servizi territoriali come STDP o CSM, se emergesse il loro coinvolgimento attuale o precedente.
1. INCONTRO CON LE INSEGNANTI DEL MINORE

Tale incontro deve essere finalizzato ad indagare vari aspetti: costanza o meno nella frequenza delle lezioni, comportamento in classe e rispetto o meno delle regole scolastiche, relazioni stabilite con insegnanti e compagni e livello di integrazione nella classe, cura e igiene personale, livello di apprendimento e di applicazione nello studio e nei compiti a casa, rendimento raggiunto nelle varie materie, partecipazione dei genitori alla vita scolastica del figlio (es. i genitori si presentano ai colloqui con insegnanti? acconsentono alla partecipazione del figlio alle attività organizzate dalla scuola come gite o altri progetti scolastici? seguono il figlio nello studio e nei compiti a casa? Forniscono al minore tutto il materiale occorrente?), ecc.

Se ritenuto opportuno, l’assistente sociale può anche sentire il pediatra del minore o altri servizi/persone che potrebbero fornire informazioni importanti sul minore.

Una volta che l’assistente sociale avrà concluso l’indagine socio-ambientale, sarà necessario redigere la relazione da inviare alla Procura per i minorenni entro il termine indicato nella richiesta (salvo che esigenze particolari portino l’A.S. a richiedere una breve proroga nell’invio).

Nella relazione, oltre a descrivere gli interventi svolti e le informazioni raccolte, l’assistente sociale dovrà riportare le proprie conclusioni, consistenti nelle prime valutazioni fatte all’esito dell’indagine svolta sulla situazione del minore e sugli interventi che andrebbero posti in essere a sua tutela. Si potrebbe anche valutare di non chiedere l’apertura di un procedimento a tutela del minore c/o il Tribunale per i Minorenni perché non sono stati rilevati elementi di pregiudizio nei confronti dello stesso.

Se, al contrario, si rinvenisse l’esigenza di richiedere l’apertura di un procedimento a tutela del minore c/o il T.M., l’assistente sociale che lavora nell’area minori e famiglie ha a disposizione diversi strumenti che potrebbe proporre di attivare:

* Assistenza educativa domiciliare
* Affidamento o appoggio familiare
* Inserimento in strutture residenziali quali, ad esempio, Comunità educative, Case famiglie, Comunità alloggio per adolescenti, Comunità madre-figli, ecc;
* Inserimento in servizi extra-scolastici con finalità ricreative ed educative come Centri di Aggregazione Giovanile, spazi compiti o doposcuola, ludoteche, attività sportive, centri per la famiglia (presenti solo in alcune realtà locali e aventi finalità di informazione e orientamento, sostegno alle competenze genitoriali e sviluppo delle risorse familiari e comunitarie attraverso momenti di incontro e confronto tra genitori, educatori, insegnanti,…), oratori, ecc ;
* Erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie come, ad es. il contributo per famiglie numerose previsto dalla L.30/98, contributi per l’affitto, bonus per le utenze domestiche, contributo per l’acquisto di libri di testo, agevolazioni sui trasporti pubblici per il minore, ecc;
* Attivazione di un percorso di mediazione familiare;
* Attivazione di un percorso di sostegno psicologico sia per i genitori che per il minore;
* In caso di donne vittime di violenza con figli, aggancio della donna ai CAV (Centri antiviolenza del territorio) oppure inserimento in case rifugio.